



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra Di Fiore Liliana, nata a Napoli il 01.06.1963, matr.n.16841.

Avvocato: Turrà' Sergio, Via Guglielmo Sanfelice, n.24 - Napoli.

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, spese di giudizio e oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.62925 del 28.01.2013 (prat.n.1502/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.27695 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 07.11.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'Avv.Turrà' Sergio in forma esecutiva in data 12.12.2012.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Di Fiore Liliana, delle differenze retributive pari ad € 12.098,74, parametrate alla VII qualifica funzionale a decorrere dal 18.04.1990 di cui al DPR 347/83 e DPR 333/90, così' come meglio specificato in parte motiva, oltre ai soli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.200,00 per diritti e onorari con attribuzione al procuratore antistatario avv.Turrà' Sergio.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale in data 23/04/2013, ad istanza dell' Avv. Turrà Sergio e della dipendente Sig.ra Di Fiore Liliana in virtù della sentenza n. 27695 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 563853 del 02.08.2013 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di



pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv Turrà Sergio e della predetta dipendente in virtù della sentenza summenzionata.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014) , a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 319506 del 09.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.27695 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 07.11.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.12.2012.

TOTALE DEBITO**€ 23.672,07****Dipendente sig.ra Di Fiore Liliana, matr.n.16841.**

- | | |
|--|--------------------|
| • Importo lordo a titolo di differenze retributive | € 12.098,74 |
| • Interessi legali maturati al 27/08/2014 | € 6.284,66 |
| sub totale | € 18.383,40 |
| • Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione | € 3.766,11 |
| • Competenze legali avv.Turrà' Sergio | € 1.522,56 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.62925 del 28.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.27695 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 07.11.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.12.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0062925 28/01/2013

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Assegnataria: A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Organo u...

Classifica: 4.1.1.



**Area 7 A.G.C. AFFARI GENERA-
 LI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSO-
 NALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E ME-
 TODO**

VIA S. LUCIA N.81
 80132 NAPOLI

N. Pratica: **CC 1502/10**

Oggetto: **Trasmissione sentenza n.27695/12 resa dal Tribunale di
 Napoli -sezione Lavoro nei confronti di Di Fiore Liliana**

*Sid 09
 28/1*

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Avv. Fabrizio Niceforo

*D'Ambrasio
 Corbelli
 De Falco
 28/01/13
 HB*

2 copie Es. proc.
2 copie Es. attr

27695

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.



STUDIO LEGALE
Avv. SERGIO TURRA
Patrocinio Magistratura Superiore
Avv. SABRINA TURRA
NAPOLI - Via G. Sanfelice, 24
Tel./Fax 081 551 33 54

1502/10
h/h/r
D. Jancini
h/h/r

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro di *1/2/73 N. 533* *Maria Gallo*, all'udienza del 7.11.2012, ha pronunciato la seguente sentenza contestuale, nel giudizio iscritto al n. RG 4814/2010 Lavoro;

tra

DI FIORE LILIANA rapp.ta e dif.sa dall'avv.to SERGIO TURRA, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, Via G. Sanfelice n. 24 giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv.ALBA DI LASCIO con la quale è elett.te dom.ta in Napoli, alla via S.Lucia n. 81 giusta procura generale alleliti per notaio Cimmino rep. N. 35093;

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

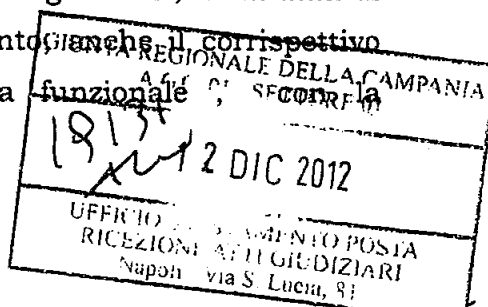
Con ricorso depositato in cancelleria in data 4.2.2010 la ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'amministrazione regionale al pagamento di € 12.098,74, oltre interessi legali, quali somme scaturenti dal suo re inquadramento nella VII qualifica funzionale di cui al DPR 347/83 e DPR 333/90 con effetti fin dal 18.4.1990.

Deduceva a sostegno della propria richiesta che fin dall'immissione in servizio, nel ruolo speciale ad esaurimento, VI qualifica funzionale, aveva svolto mansioni rispondenti alla VII qualifica; che detto inquadramento le era stato poi riconosciuto, con decreto n. 1505 del 28.8.2001, ma ai soli fini giuridici, dalla data di assunzione in servizio. Rivendicava, pertanto, anche il corrispettivo trattamento economico della VII qualifica funzionale, secondo la medesima decorrenza.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA

3 DIC. 2012

SECTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE



Si costituiva la Regione Campania che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito G.O. per parte del periodo in giudizio ; nel merito , contestando la fondatezza della tesi avversa, chiedeva il rigetto della domanda .

All'odierna udienza, depositate note difensive, il giudice decideva la causa pronunciando sentenza contestuale , di cui dava lettura .

ooooooo

Appare infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO posto che il provvedimento di reinquadramento della ricorrente è stato realizzato con decreto n. 1505 del 28.8.2001 per cui è con riferimento a quella data - successiva al luglio 1998 - che deve verificarsi ed affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto .

Non appare convincente la tesi della convenuta amministrazione regionale laddove sostiene che " gli effetti economici del re inquadramento decorrono dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica" . L'assunto,infatti,contrasta con l'avvenuta assegnazione della superiore qualifica funzionale fin dall'immissione in servizio della ricorrente (18.4.1990) . Deve , infatti, rimarcarsi come le mansioni della ricorrente , nel corso degli anni, non abbiano subito alcuna variazione qualitativa . Del resto, come affermato dalla medesima amministrazione , l'inquadramento è stato riconosciuto per conformarsi al contenuto delle note del Ministero della Protezione Civile , all'Ordinanza dello stesso Ministero n. 1672/89 , con le quali si stabiliva che gli assunti con contratto o convenzione per le esigenze post-terremoto dovessero essere inquadrati nei ruoli dell'ente nelle stesse qualifiche riconosciute agli altri dipendenti, tenendo conto delle mansioni conferite con l'originaria convenzione e del titolo di studio.

In tal modo alla ricorrente si è attribuita la VII qualifica funzionale .

Orbene , se detta qualifica è stata assegnata alla stregua delle mansioni assegnate, evidentemente , a quella specifica attività



lavorativa corrispondeva anche un trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza .

Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti , secondo la quantificazione operata in ricorso . I conteggi allegati, infatti, non sono stati oggetto di contestazioni analitiche e pertanto vanno condivisi e fatti propri dal giudicante. Sulle somme individuate competono i soli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di € 12.098,74 oltre ai soli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo ;
- 2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1200,00 per diritti e onorari da attribuirsi.

Napoli, 7.11.2012

Il Giudice del Lavoro
dr. Maria Gallo

IL FUNZIONARIO SEGRETERIO
MARIA GALLO

Sezione di Napoli
Sala di Udienza
Il sottoscritto, in persona o per delega, ha presente l'atto di stato
pronunciato a verbale pubblico all'udienza del 7.11.12
Napoli. 8.11.12

REQUISITO DI AMMINISTRAZIONE DELLA LEGGE

Commissario
della Procura
della Procura
Commissario
di Napoli, Sezione
a richiesta del

TORRELLA ATTIB.

12.2 NOV. 2012

IL CANCELLIERE

12.2 NOV. 2012

IL CANCELLIERE

STUDIO
AVV. S.
Patrocini
AVV. S.
NAPOLI - V.
Tel./Fax 081 55

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in

Napoli alla Via S. Lucia 81.

DI NAPOLI
adesso atto ad esso
di copia man
delegati
Cascone Maria Fortuna
12 DIC 2012

DI APPELLO
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO C
Alberto De Luca

EGALE
C TURRA
S. Lucia 81
C TURRA
infelice, 24
13354

**Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lav.-
Numero 27695/2012
Dipendente Di Fiore Liliana
Avv.to Turrà Sergio**

Diritti e onorari			1.200,00
			1.200,00
CPA	4%	1.200,00	48,00
			1.248,00
IVA	22%	1.248,00	274,56
TOTALE FATTURA			1.522,56
RITENUTA	20%	1.200,00	240,00
NETTO A PAGARE			1.282,56